APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE ITALO-BRITANNICA PER L'ISTITUZIONE DI LINEE DI TRASPORTO AEREO, STIPULATA IN ROMA IL 16 MAGGIO 1931

Art. 2 (Approvazione)

La presente legge entrera' in vigore ai termini ed alle condizioni stabilite dall'art. 22 della Convenzione di cui all'articolo precedente. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 31 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Grandi - Mosconi - Balbo.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Versione in vigore dal 8 giugno 1932, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della Convenzione italo-britannica per l'istituzione di linee di trasporto aereo, stipulata in Roma il 16 maggio 1931
Estremi	Legge 31 marzo 1932, n. 509
Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-italo-britannica-per-l-istituzione-di/approvazione-art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it